

MEMORIA DA CONSEGNARE ALL'INTERESSATO/A

Documenti da produrre al fine di ottenere la cittadinanza italiana in applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera, della legge 5 febbraio 1992, n. 91

DOCUMENTI RICHIESTI ALL'INTERESSATO

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;*
- 2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*
- 3) certificato/i storico/i di residenza;
- 4) titolo di soggiorno;
- 5) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- 6) stato di famiglia;
- 7) modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- 8) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00 sul c/c postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'interno DLCI – cittadinanza" (art. 9-bis, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94);
- 9) certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II° grado; (art. 9,c.1, lett. a);
- 10) sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett. b);
- 11) documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art. 9, c.1,lett. c);
- 12) certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato; (art.9 c.1, lett. e) - art. 9 comma 1 lett. e) e art.16 comma 2);**

** I documenti rilasciati da una autorità straniera dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.*

***In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l' indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.*

N.B.

- Deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che, anche da parte dei cittadini comunitari, non potranno essere autocertificati.

COMUNE DI LEI

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.